



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Provincia di Verona

C.A.P. 37021 Piazza della Chiesa, 35 C.F. 00668140239

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RAPPORTI FRA IL COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Premessa	2
Art.1 Oggetto.....	5
Art. 2 Rilevazione del bisogno	6
Art.3 Strumenti per l'attivazione di rapporti con gli ETS.....	6
3.1 Istituzione dell'Elenco comunale degli ETS	6
3.1.1 Utilizzo dell'Elenco.....	7
3.2 Avvisi pubblici specifici.....	7
3.3 Iniziativa di parte.....	8
Art. 4 Contenuto degli Avvisi.....	8
Art. 5 Requisiti soggettivi generali.....	9
Art. 6 Percorsi di co-programmazione.....	9
Art. 7 Percorsi di co-progettazione.....	10
Art. 8 Accordi.....	10
Art. 9 Attività del Volontario e Registro presenze.....	11
Art. 10 Norme di comportamento.....	11
Art. 11 Formazione	12
Art. 12 Sicurezza sul lavoro.....	12
Art. 13 Protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del trattamento dei dati	12
Art. 14 Assicurazione	13
Art. 15 Rimborsi.....	13
Art. 16 Sede dell'Ente	13
Art. 17 Utilizzo in concessione di spazi e strumenti di lavoro del Comune.....	13
Art. 18 Norma di rinvio	14

Premessa

Richiami normativi

- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 18 e 118;
- Legge n. 241/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.Lgs. n. 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”;
- Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Legge n. 106 del 6 giugno 2016 “Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;
- Regolamento UE (DGPR) n. 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
- D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” (CTS);
- D.M. 15 settembre 2020 n. 106 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- D.M. 31 marzo 2021 n. 72 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “Linee guida sul rapporto tra amministrazioni pubbliche ed enti del terzo settore negli art. 55-57 del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) “.

Definizioni

“Enti del Terzo settore”, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss. mm., sono “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;

“Volontario”, una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le

proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;

“Co-programmazione”, il procedimento finalizzato all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili;

“Co-progettazione”, il procedimento, attivato dall'amministrazione procedente, anche su impulso di parte, finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione;

Premesso che:

- il Terzo Settore, come riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 131/2020), deve considerarsi quale espressione di attività e interventi da ricondurre all'ambito delle libertà sociali garantite dall'art. 2 della Costituzione e al principio di sussidiarietà, ex art. 118 della Costituzione, in quanto poste in essere da soggetti privati che operano per scopi di utilità collettiva e di solidarietà sociale;
- la Legge delega n. 106/2016 di Riforma del Terzo Settore stabilisce, all'articolo 5, la necessità di “armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e di quelle operanti nella protezione civile”;
- gli Enti del Terzo Settore, come sopra definiti, “diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” individuate all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17;
- il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ha previsto l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), contemplando all'art. 101, comma 3, una disciplina transitoria fino alla completa operatività del registro medesimo;
- come previsto dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 117/17, “in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 65, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;
- secondo quanto previsto dall'art. 56 del D.Lgs. n. 117/17, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (anche “OdV”) e le associazioni di promozione sociale (anche “APS”), iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- le modifiche al Codice degli appalti in sede di conversione in legge del cd. “Decreto semplificazioni” (D.L.

n. 76/2020) hanno richiamato e fatte salve in più punti le forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del D.Lgs. n. 117/2017 (art. 30 co 8, art. 59 co 1, art. 140 co. 1 del Codice Appalti);

- il Codice del Terzo Settore fonda un modello di relazione fra ETS e la Pubblica Amministrazione (PA) “sulla convergenza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico” (nei termini, Corte Costituzionale, sentenza n. 131/2020 *cit.*);
- il Comune di Bosco Chiesanuova negli anni ha consolidato proficue relazioni istituzionali con gli Enti del Terzo Settore (ETS) per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento dei bisogni della comunità e all’implementazione dei servizi ricoprendo un ruolo di grande importanza per la cittadinanza del Comune;
- il comune di Bosco Chiesanuova ritiene fondamentale il coinvolgimento attivo del settore *non profit*, in particolare del Terzo Settore, operante sul territorio per il perseguimento degli obiettivi di assistenza, promozione del benessere e della salute dei cittadini, la prevenzione, la presa in carico condivisa delle fragilità e la razionalizzazione delle risorse.

Tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

Art.1 Oggetto

Il presente Regolamento, in attuazione della normativa e degli orientamenti riportati in premessa, intende disciplinare i rapporti fra il Comune di Bosco Chiesanuova (di seguito anche “Amministrazione precedente”) e gli Enti del Terzo Settore (di seguito ETS) elencati nell’art. 4 CTS, al fine di valorizzare il ruolo e il valore sociale delle diverse forme di volontariato e favorirne il coinvolgimento all’interno dei propri ambiti istituzionali, anche promuovendo, ove possibile, modalità innovative di collaborazione e di progettualità partecipata, in un’ottica di scambio paritario e bidirezionale di saperi ed esperienze (cd. “Amministrazione condivisa”).

A tal fine, il Comune di Bosco Chiesanuova promuove con le associazioni di volontariato e gli enti del Terzo settore diverse forme di partenariato e collaborazione, non lucrative, finalizzate all’instaurazione di:

1. percorsi di co-programmazione (art. 55 CTS);
2. percorsi di co-progettazione (art. 55 CTS);
3. rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività o servizi di interesse generale in favore di terzi mediante la stipula di convenzioni con ODV e APS (art. 56 CTS);
4. altre forme di partenariato/collaborazione.

L’attivazione dei rapporti e delle collaborazioni con il comune di Bosco Chiesanuova, improntata alla massima inclusione, è subordinata alle condizioni e ai limiti derivanti dalla natura giuridica di ciascun soggetto del Terzo Settore, come previsto dalle norme di riferimento.

Le procedure per l’instaurazione di percorsi di co-programmazione, co-progettazione e di rapporti di collaborazione e partenariato tra Comune di Bosco Chiesanuova ed ETS sono inoltre improntate al rispetto delle regole dell’evidenza

pubblica e dei principi definiti dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed al consequenziale rispetto dei canoni di trasparenza, imparzialità, partecipazione, parità di trattamento. Tali rapporti, fondati sulla condivisione per il raggiungimento di obiettivi comuni e l'uso coordinato delle risorse, sono formalizzati attraverso la definizione di un accordo tra Comune e partecipanti che potrà prevedere anche l'erogazione di contributi ai sensi degli artt. 11-12 L.241/1990.

Art. 2 Rilevazione del bisogno

L'attivazione delle forme di partenariato e collaborazione di cui all'art. 1 è correlata all'analisi dei bisogni da parte del Comune.

Il responsabile dell'area amministrativa e il personale in forza all'ente destinato ai Servizi sociali comunali rilevano il fabbisogno di attività e servizi nell'ambito della programmazione, al fine di orientare alle effettive necessità le procedure finalizzate alla attivazione delle collaborazioni in oggetto.

Il Comune promuove modalità partecipate di rilevazione dei bisogni con gli stessi ETS (anche attraverso forme di co-programmazione), con il Centro Servizi Volontariato, quali reti rappresentative di secondo livello, e con gli altri soggetti istituzionali che compongono la rete dei servizi integrati alla cittadinanza, nei diversi ambiti tematici e territoriali, anche a seguito di sollecitazione da parte degli stessi.

Art.3 Strumenti per l'attivazione di rapporti con gli ETS

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione per l'instaurazione delle diverse forme di collaborazione/partenariato, coinvolgendo il più possibile tutte le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri ETS operanti sul territorio, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

3.1 Istituzione dell'Elenco comunale degli ETS

Al fine di garantire la massima imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, partecipazione e coinvolgimento attivo degli ETS interessati all'attivazione di rapporti di partnership con l'Amministrazione, è costituito apposito Elenco organizzato, suddiviso per ambiti tematici e territoriali, di soggetti idonei, qualificati a collaborare con il Comune per lo sviluppo dei percorsi in oggetto: l'Elenco è quindi lo strumento di cui il Comune si dota prioritariamente per co-programmare, co-progettare, instaurare altre forme di collaborazione.

L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda degli ETS, secondo le scadenze, modalità e requisiti definiti in apposito Avviso pubblico, nel quale si invitano gli ETS a candidarsi, anche per più ambiti, tematici o di interesse. Al procedimento di istituzione dell'Elenco si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 241/1990 e s.m.i..

Il Comune si riserva di sub articolare l'elenco in ulteriori sezioni, anche rispetto alla natura giuridica degli enti.

Le istanze pervenute, unitamente ai documenti attestanti i requisiti soggettivi e gli eventuali ulteriori requisiti tecnici richiesti dall'Avviso, vengono valutate dal Responsabile del Procedimento che procederà alla valutazione delle domande, esprimendo un'attestazione finale di idoneità dell'ETS (in avanti anche solo "Enti") all'inserimento nell'Elenco se in possesso dei requisiti richiesti.

L'Elenco è aperto. L'Avviso pubblicato dal Comune per l'istituzione dell'Elenco disciplina termini e modalità per il relativo aggiornamento.

L'espletamento delle procedure per la formazione dell'Elenco e l'aggiornamento periodico del medesimo, ivi compresa la competenza ad adottare i relativi atti, sono in capo al Responsabile del procedimento.

L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di attivazione di rapporti, a qualsivoglia titolo, con gli enti iscritti.

3.1.1 Utilizzo dell'Elenco

Sulla base dell'inserimento degli Enti per ambiti e natura giuridica, dell'interesse pubblico concretamente in essere, della programmazione e dei bisogni, come rilevati all'art. 2, il Comune potrà avviare, nel rispetto dei principi della Legge n. 241/1990, percorsi di co-programmazione, di co-progettazione, di attivazione di collaborazioni e partnership, attraverso:

- un confronto diretto con i singoli Enti;
- una valutazione per la fattibile collaborazione/coesistenza tra Enti, nel caso in cui sussistano più richieste per lo stesso ambito tematico;
- una valutazione comparativa per l'individuazione dell'Ente che meglio possa soddisfare le finalità perseguite, a seguito di presentazione di specifica progettualità.

L'Elenco sarà utilizzato assicurando, laddove possibile, il principio di parità di trattamento, ove applicabile.

3.2 Avvisi pubblici specifici

L'iscrizione all'Elenco è presupposto necessario per instaurare con il Comune percorsi di co-programmazione, co-progettazione, collaborazioni e partenariato e per la realizzazione di progetti/attività di interesse generale. Nel caso in cui emerga un nuovo fabbisogno, ovvero non si ravvisino competenze necessarie all'interno dell'Elenco, il Comune si riserva di avviare procedure ad evidenza pubblica su tematiche e progettualità specifiche rivolte agli ETS con le seguenti modalità:

- Il Comune pubblica un Avviso nel quale si invitano gli ETS a presentare le proprie candidature per lo svolgimento di specifici attività/servizi/progetti/rapporti di partenariato in un determinato ambito;
- l'approvazione dell'Avviso e della eventuale documentazione allegata, i successivi provvedimenti per individuare l'ETS con cui collaborare sullo specifico progetto/ambito di attività sono di competenza del Responsabile Unico del Procedimento;
- Il Responsabile Unico del Procedimento valuta le proposte sulla base dei criteri stabiliti nell'Avviso;

- la procedura si conclude con l'individuazione dell'ente/i ritenuto/i maggiormente qualificato/i per l'espletamento di percorsi di co-programmazione, co-progettazione, attivazione di collaborazioni e partenariato per la realizzazione di progetti/attività, che formeranno oggetto di apposito Accordo.

In ogni caso, il Comune si riserva motivatamente di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento le procedure avviate, così come di non dar seguito alla procedura stessa diretta alla realizzazione del progetto/ della collaborazione.

Il Comune si riserva altresì di procedere alla stipula di un accordo anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse, ovvero di non procedere alla stipula, qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea.

3.3 Iniziativa di parte

Gli ETS possono, di propria iniziativa, proporre al Comune forme di collaborazione o partnership per il perseguimento di finalità comuni tramite percorsi di co-programmazione, di co-progettazione e per lo svolgimento di attività a supporto del Comune, anche a seguito di sollecitazione dei propri iscritti e potenziali beneficiari.

A seguito della presentazione di una proposta, il Comune ne valuta il contenuto e la coerenza con gli indirizzi istituzionali, e di conseguenza può attivare il confronto con gli ETS presenti in Elenco o avviare una procedura specifica, con un avviso rivolto a tutti gli Enti potenzialmente interessati, alla quale si applicherà il percorso sopra descritto.

Art. 4 Contenuto degli Avvisi

Gli avvisi di cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2 contengono:

- tutte le informazioni utili ad indicare gli ambiti e le attività sulle quali il Comune ha interesse ad avviare i rapporti di collaborazione e le finalità che intende conseguire con l'iscrizione nell'elenco degli ETS;
- in caso di avvisi pubblici specifici, l'indicazione degli obiettivi e la descrizione del progetto/attività/servizio/ambito specifico per il quale attivare forme di co-programmazione, co-progettazione, partenariato/collaborazione;
- le modalità, i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse / di presentazione dei progetti;
- i requisiti soggettivi di ammissione delle candidature in relazione al/agli ambito/i di attività;
- l'indicazione dei documenti da produrre ai fini dell'ammissione/comparazione;
- l'indicazione della eventuale necessità di produrre progetti/relazioni;
- i criteri di selezione / valutazione, ove previsto;
- le modalità di pubblicazione dell'avviso medesimo.

L'avviso può contenere ulteriori elementi ritenuti utili ad orientare meglio la selezione ai bisogni ed un facsimile di domanda.

Gli atti di indizione dei procedimenti di cui sopra (avviso per la costituzione dell'Elenco comunale ed eventuali avvisi specifici) e i relativi provvedimenti sono pubblicati dal Comune sul proprio sito Web. I medesimi atti formano inoltre oggetto di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 5 Requisiti soggettivi generali

Fatti salvi i requisiti tecnico-organizzativi e di legittimazione soggettiva previsti dalle norme e quelli indicati dai singoli Avvisi, sono ammessi a partecipare alle procedure comparative ed a presentare la propria manifestazione di interesse gli ETS:

- regolarmente iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, previsto dagli articoli 45 e ss. del CTS, che non siano incorsi in procedure di cancellazione, se dovuto in relazione al tipo di rapporto da instaurare con il Comune ed alla natura giuridica dell'ente¹;
- che risultino ottemperanti alle prescrizioni di legge in materia di assicurazioni/polizza assicurativa per gli infortuni e di tutte le disposizioni di legge relativamente all'impiego di volontari secondo quanto specificato dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017;
- non si trovino in situazioni soggettive che possano determinare l'esclusione dalla selezione o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né di conflitto di interessi.

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla procedura e devono essere mantenuti anche per tutta la durata dell'accordo.

Il Comune si riserva di attivare forme di collaborazione/partenariato anche con soggetti non iscritti nel RUNTS, nel rispetto delle norme vigenti, delle procedure ex L. 241/90 e dell'evidenza pubblica.

Art. 6 Percorsi di co-programmazione

Durante il procedimento di definizione dei Piani di ambito o intercomunali o con specifica procedura su determinati temi/ambiti, il Comune può coinvolgere uno o più Enti del Terzo Settore presenti nell'Elenco, oppure individuati attraverso un Avviso specifico o con la costituzione di un tavolo di lavoro tematico, per la valutazione congiunta dei bisogni dei cittadini/categorie di soggetti, al fine di individuare risposte appropriate che possano essere realizzate attraverso un rapporto di collaborazione.

Chi partecipa alla co-programmazione non acquisisce alcun diritto ad essere favorito nelle fasi successive di co-progettazione o di individuazione di forme di collaborazione/partenariato per lo svolgimento di altre attività.

La co-programmazione può interessare tutte le materie di cui all'art. 5 del CTS, senza prevedere corrispettivi economici ai partecipanti.

¹ Nelle more della messa a regime del CTS è previsto un regime transitorio (art. 101 CTS) che prevede che il requisito dell'iscrizione si intenda soddisfatto da parte delle reti associative e degli Enti del Terzo Settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Art. 7 Percorsi di co-progettazione

La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale, ai sensi della Legge n. 241/90, per la definizione di modelli innovativi e cooperativi di risposta ai bisogni sociali, in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione con gli ETS presenti in Elenco o individuati all'esito delle altre procedure attivate ai sensi del par. 3.2, tenendo conto delle caratteristiche soggettive e delle capacità organizzative dell'Ente.

Il Responsabile Unico del Procedimento nomina un gruppo di lavoro del progetto, composto da esperti del Comune e del/dagli ETS selezionato/i, che definisce l'oggetto del progetto, modalità, fasi e tempi della progettazione unitamente ai riferimenti gestionali necessari alla realizzazione degli interventi progettati. I progetti finali sono approvati mediante sottoscrizione di un Accordo, in conformità agli atti di indirizzo, per la definizione e la eventuale realizzazione degli stessi.

Art. 8 Accordi

Ai fini dell'instaurazione del rapporto con il Comune, gli ETS devono essere in grado di dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente da svolgersi, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione ed alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di accordo, anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Valutato quanto sopra, il Responsabile Unico del Procedimento elabora con l'ETS individuato con le procedure descritte nei paragrafi precedenti, un progetto/proposta di collaborazione condiviso che, d'accordo tra le parti, è tradotto in uno schema di accordo da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Gli accordi sono approvati con Deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Responsabile dell'Area Amministrativa e devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto dell'accordo, rispettando i diritti e la dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa, gli standards organizzativi e strutturali.

Gli Accordi devono inoltre prevedere, tra l'altro:

- la durata del rapporto;
- il contenuto e le modalità dell'intervento, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività oggetto dell'accordo e le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici; le caratteristiche dell'intervento vanno adeguatamente indicate e non possono essere sottointese o lasciate indeterminate;
- le coperture assicurative di cui all'articolo 18 del CTS;
eventuali contributi concessi ai sensi degli artt. 11-12 L.241/1990.
- i rapporti finanziari riguardanti le eventuali spese da ammettere a rimborso e le modalità di rendicontazione economica;
- le modalità di risoluzione del rapporto, le forme di rendicontazione delle attività/del progetto e di controllo della loro qualità.

Il Comune e gli Enti protagonisti dell'accordo attuano con regolarità e continuità le attività previste, individuando i rispettivi Referenti, che hanno il compito di concordare le modalità operative, scambiarsi le informazioni, raccogliere le segnalazioni di problemi e criticità da parte degli utenti, dei volontari e delle parti

interessate, individuare la causa dei problemi, attuare il monitoraggio e continuamente le azioni di miglioramento, valutare i risultati e stendere le eventuali relazioni di rendicontazione quali-quantitativa, periodiche e finale, se previste nell'accordo.

Ai fini dell'omogeneità dei propri atti, il Comune può prevedere uno schema di accordo.

Art. 9 Attività del Volontario e Registro presenze

Modalità, tempi e luogo di svolgimento delle attività oggetto dell'accordo sono concordati a livello operativo dall'ETS con il referente comunale.

Gli ETS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In nessun caso le prestazioni dei volontari o di altri soggetti afferenti all'ETS possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con il Comune.

L'attività del volontario non può inoltre essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario (art. 17 CTS).

La presenza è documentata mediante apposito Registro presenze, disponibile presso l'Unità Operativa/Servizio/Struttura, posto sotto la responsabilità dei volontari e sempre accessibile per le verifiche che il Comune ritenesse di effettuare, dove il volontario deve indicare, di volta in volta, la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita, e apporre la propria firma. Nel periodo di validità dell'accordo, l'ETS invia tempestivamente al Comune l'elenco aggiornato dei volontari impegnati nelle attività definite dall'accordo.

Qualora richiesto dal tipo di attività svolta, gli Enti dovranno fornire ai volontari autorizzati ad operare nei vari *setting* di attività (sedi comunali, domicilio dell'utente, strutture residenziali, ecc.) previsti dall'accordo, apposito cartellino di riconoscimento recante il nome dell'ETS di appartenenza e la dicitura "Volontario", nonché la fotografia e gli estremi di riconoscimento del Volontario. Il cartellino deve essere visibile durante l'espletamento dell'attività.

Art. 10 Norme di comportamento

Nello svolgimento dell'attività in accordo, i volontari devono attenersi scrupolosamente, oltre che al presente regolamento, anche alle norme e alle disposizioni vigenti nei diversi *setting* di intervento presso i quali prestano attività, intendendo, a titolo puramente esemplificativo, le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la privacy policy e ogni altra regola presente.

In ogni caso, le attività e l'operato degli ETS devono essere caratterizzati dall'assenza di fini di lucro ed essere idonei a prevenire ed evitare situazioni di conflitto di interessi, nel rispetto della normativa e delle disposizioni comunali in tema di integrità e prevenzione della corruzione.

Art. 11 Formazione

Il personale volontario e gli altri soggetti impegnati nelle attività in accordo devono essere appositamente preparati e formati all'espletamento dei compiti previsti nell'accordo dall'Ente di appartenenza, che vi provvede direttamente a proprio carico.

Al fine di garantire una collaborazione efficace e adeguata alle esigenze dei rispettivi servizi, il Comune può provvedere a formare il personale volontario impegnato nello svolgimento dei singoli progetti. In tal caso

l'ente di appartenenza deve assicurare la partecipazione alle suddette iniziative.

Art. 12 Sicurezza sul lavoro

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", con particolare riferimento all'art. 3, comma 12-bis, il Comune è tenuta a fornire al personale volontario "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività", anche tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative della sede o della struttura ove questo opera. Il Comune è inoltre tenuto "ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività" che si svolgano nell'ambito della propria organizzazione.

I volontari devono ricevere una informazione/formazione sufficiente ed adeguata (dal proprio Ente di appartenenza) in materia di sicurezza e salute sul lavoro (ai sensi degli art. 36 e 37 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) con particolare riferimento ai rischi connessi all'attività specifica, nonché essere giudicati idonei ai compiti assegnati e muniti di DPI necessari alle mansioni svolte.

Il Comune non è responsabile del mancato rispetto delle disposizioni e della mancata osservanza da parte dei volontari di quanto concordato/prescritto, a livello di misure di tutela della sicurezza, anche operativamente nella esecuzione delle attività previste (con riferimento ai DVR aziendali o DUVRI o altri protocolli operativi, in quanto applicabili e compatibili con la peculiare relazione di collaborazione attivata mediante la sottoscrizione dell'accordo).

Art. 13 Protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del trattamento dei dati

L'Ente, nell'effettuare le attività oggetto dell'accordo, si impegna a trattare i dati personali affidati in osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali - c.d. "GDPR"- e D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (c.d. CodicePrivacy).

In particolare, ai fini della corretta gestione dei dati personali oggetto dell'accordo, qualora l'esecuzione dello specifico rapporto convenzionale preveda che l'ETS tratti dati personali di terzi per conto del Comune, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, provvede a nominare tale Ente "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante la formalizzazione di apposito atto di designazione recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, paragrafi 3 e ss.

Art. 14 Assicurazione

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del CTS, gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi con oneri a carico del Comune ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. L'eventuale assicurazione per colpa grave non può essere rimborsata dal Comune.

La copertura assicurativa, come indicato al comma precedentemente citato, è elemento essenziale dell'accordo.

Art. 15 Rimborsi

Le convenzioni possono prevedere rimborsi agli ETS nel rispetto della normativa vigente, declinando l'entità, le tipologie di spese ammesse a rimborso e/o i fattori produttivi e le spese generali impegnati in

relazione alle attività convenzionate ed alla loro complessità, nonché il limite massimo di spesa sostenibile, fermi restando gli oneri relativi alle coperture assicurative.

Le spese devono essere documentate e non sono ammessi rimborsi di tipo forfetario.

Il Comune liquida i rimborsi all'associazione interessata, con le scadenze e le modalità indicate nell'accordo.

Art. 16 Sede dell'Ente

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Ente del Terzo Settore è quella indicata in sede di richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati.

Art. 17 Utilizzo in concessione di spazi e strumenti di lavoro del Comune

Gli ETS che manifestino la propria intenzione ad avviare una forma di partenariato con il Comune, interessati ad utilizzare uno spazio all'interno delle strutture comunali, dovranno farne specifica richiesta in occasione dell'iscrizione nell'Elenco comunale o della partecipazione ad Avvisi specifici indicando anche eventuali necessità di attrezzature (es. PC, stampanti, ecc.). Il responsabile dell'Area Amministrativa di concerto con gli uffici comunali interessati, sia per gli aspetti tecnici che per gli aspetti patrimoniali, valuta gli spazi e i mezzi del Comune e, compatibilmente con l'effettiva disponibilità, mette a disposizione gli spazi e i mezzi prevedendo nell'accordo l'eventuale compartecipazione ai costi di gestione a carico dell'Ente.

In caso di utilizzo temporaneo degli spazi del Comune per iniziative promosse dagli ETS finalizzate alla promozione, al sostentamento delle proprie attività ed alla sensibilizzazione dei cittadini, non si procede alla stipula di un accordo, ma viene rilasciata apposita autorizzazione.

Art. 18 Norma di rinvio

Il presente Regolamento, redatto allo stato della vigente legislazione, entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione; eventuali successivi interventi normativi, provvedimenti e linee guida, nazionali e regionali, si intendono immediatamente operanti per le parti del regolamento innovate.

Per quanto non disciplinato nel Regolamento o in caso di dubbi interpretativi in merito al testo dello stesso, si fa riferimento alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia.